

Condizioni generali di vendita per i veicoli d'occasione

1. Consegna del veicolo e pagamento del prezzo d'acquisto - 1.1 Il venditore è tenuto a consegnare il veicolo all'acquirente, che a sua volta ha l'obbligo di consegnare al venditore l'eventuale veicolo di permuta e corrispondergli il prezzo d'acquisto. Il prezzo dell'eventuale veicolo di permuta viene dedotto dal prezzo d'acquisto. - 1.2 Il venditore determina d'intesa con l'acquirente il luogo, la data e la modalità di consegna del veicolo e dell'eventuale veicolo di permuta nonché la modalità di pagamento del prezzo d'acquisto. 1.3 Il venditore non è tenuto a consegnare il veicolo all'acquirente prima della consegna dell'eventuale veicolo di permuta e del pagamento dell'importo totale del prezzo d'acquisto. - 1.4 In caso di modifiche introdotte per legge dell'imposta sul valore aggiunto o di altri emolumenti e tasse, il prezzo d'acquisto dovrà essere adattato di conseguenza.

2. Caratteristiche del veicolo - 2.1 Il veicolo è descritto nel contratto di acquisto. - 2.2 I valori e i dati elencati in opuscoli, elenchi o altrove sono solo approssimativi.

3. Caratteristiche del veicolo di permuta - L'eventuale veicolo di permuta è descritto nel contratto di acquisto. L'acquirente assicura che (1.) i dettagli del veicolo indicati nel contratto di acquisto sono corretti; (2.) il numero indicato sul contatore corrisponde al chilometraggio effettivo; (3.) è l'unico proprietario del veicolo; (4.) il veicolo non è soggetto a riserva di proprietà; (5.) non sono noti altri difetti oltre a quelli riportati nel protocollo di valutazione o a quelli autodichiarati nel processo di vendita online su www.auto.amag.ch; (6.) il veicolo è stato sdoganato correttamente; (7.) il veicolo non è stato sottoposto a modifiche a livello estetico, meccanico o elettronico, e (8.) non si tratta di un veicolo incidentato.

4. Riserva di proprietà - Fino al pagamento del prezzo d'acquisto più i possibili interessi di mora, veicolo e accessori restano di proprietà del venditore e sono vietate disposizioni sullo stesso (ad esempio vendita, costituzione in pegno, donazione). Il venditore è autorizzato a far iscrivere una riserva di proprietà.

5. Responsabilità per vizi della cosa - 5.1 La garanzia legale è **completamente esclusa nella misura consentita dalla legge**. - 5.2 Se il veicolo dispone di una garanzia del costruttore ancora in corso, consultabile all'indirizzo www.amag.ch/garanzia-costruttore, il venditore è tenuto a fornire i servizi dovuti in tale contesto. - 5.3 Se il veicolo dispone di una speciale assicurazione di garanzia, questa subentra alla garanzia per i vizi della cosa ai sensi del punto 5.1 e la sostituisce. Se l'acquirente rivendica diritti di una garanzia presso il venditore, si applicano i punti da 5.3.1 a 5.3.8. 5.3.1 Nei confronti del venditore l'acquirente ha **diritto alla rettifica** secondo le seguenti disposizioni: a) riparazione o sostituzione delle parti difettose ed eliminazione di ulteriori danni al veicolo, se questi sono stati causati direttamente dalle parti difettose. Le parti sostituite nel processo appartengono al venditore. - 5.3.2 L'acquirente è tenuto a notificare immediatamente al venditore eventuali difetti o a farli constatare. - 5.3.3 L'acquirente deve consegnare il veicolo al venditore per la rettifica, quando gli venga richiesto. - 5.3.4 Ogni obbligo di garanzia decade se (1.) il veicolo viene trattato inadeguatamente, sottoposto in modo inappropriato a manutenzioni o cure, sollecitazioni eccessive, modifiche o trasformazioni arbitrarie (ad esempio tuning) oppure (2.) non vengono seguite le istruzioni per l'uso oppure (3.) gli interventi tecnici di assistenza del produttore non vengono effettuati, senza motivo, immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza. - 5.3.5 La naturale usura è esclusa dall'obbligo di garanzia. - 5.3.6 Se, nonostante ripetute riparazioni, non è possibile eliminare un difetto significativo, il **venditore ha il diritto** di chiedere una riduzione del prezzo di acquisto o una redibizione del contratto. L'acquirente non ha diritto a una consegna sostitutiva. In caso di redibizione, si applica il seguente approccio per la **compensazione dell'utilizzo: ___ ct/km (se il dato non è disponibile: prezzo di listino/2000 = ct/km)**; un prezzo d'acquisto eventualmente già corrisposto va restituito e devono essere pagati gli interessi (tasso d'interesse: 1% sopra il LIBOR a 12 mesi in CHF, ma almeno 0%). **Eventuali componenti assemblati, modificati e disassemblati nonché i loro montaggi e smontaggi non vengono sostituiti.** - 5.3.7 La rettifica non prolunga il termine generale di garanzia per il veicolo. - 5.3.8 Il diritto di garanzia viene trasferito a ciascun acquirente del veicolo fino alla fine del periodo di garanzia, se cedibile. - 5.4 Qualsiasi garanzia per danni diretti e indiretti è inoltre esclusa nella misura consentita dalla legge.

6. Ritardo nel pagamento - 6.1 In caso di ritardo del venditore, l'acquirente può rivendicare dapprima le penalità di mora previste per legge, dopo avere sollecitato per iscritto il venditore, avergli concesso per iscritto una proroga di 30 giorni e tale proroga non abbia sortito alcun effetto. - 6.2 Qualora il ritardo non sia imputabile al venditore, le pretese dell'acquirente saranno escluse in qualunque caso.

- 6.3 In caso di ritardo dell'acquirente o di dilazione dei suoi obblighi di prestazione, l'acquirente deve pagare al venditore un interesse di mora del 5% all'anno. - 6.4 Inoltre, in caso di mancato ritiro, mancata consegna dell'eventuale veicolo di permuta o ritardo nel pagamento dell'importo totale del prezzo d'acquisto, il venditore può (1.) sollecitare l'acquirente per iscritto; (2.) concedere una proroga di 30 giorni e (3.) allo scadere di detta proroga a scelta (a.) sollecitare per iscritto l'adempimento del contratto e richiedere all'acquirente il risarcimento dei danni dovuti al ritardo; (b.) rinunciare alla prestazione dell'acquirente e richiedere all'acquirente il risarcimento dei danni dovuti al suo inadempimento, laddove il venditore, unitamente al valore della prestazione non fornita, può richiedere in ogni caso all'acquirente il 15% del prezzo d'acquisto del veicolo come risarcimento del danno; (c.) recedere dal contratto, potendo richiedere all'acquirente il risarcimento del danno dovuto alla soppressione del contratto. - 6.5 Avvalendosi del suo diritto di recesso dopo la messa in circolazione del veicolo, il venditore può richiedere a titolo di risarcimento il 15% del prezzo d'acquisto maggiorato dell'1% del prezzo d'acquisto per ogni mese trascorso dal momento della consegna del veicolo nonché fino a 30 ct/km a partire dalla stessa data, a meno che l'acquirente non dimostri che la perdita del venditore è notevolmente inferiore o che il venditore dimostri che la sua perdita è sensibilmente maggiore.

7. Rischio - 7.1 Il venditore o l'acquirente si assume il rischio di smarrimento, deterioramento e svalutazione del veicolo o del veicolo di permuta fino alla consegna dello stesso. - 7.2 Se l'acquirente o il venditore ritarda l'acquisizione del veicolo o del veicolo di permuta e l'acquirente o il venditore ha fissato per iscritto una proroga ragionevole, il passaggio del rischio avviene dopo la scadenza di detta proroga. - 7.3 In caso di ritardo del venditore, la proroga ha una durata minima di 30 giorni.

8. Conformità - Se l'acquirente stesso è su una lista di sanzioni o viola altre leggi, il venditore si riserva il diritto di recedere dal contratto.

9. Riserva di approvazione - 8.1 Il presente contratto è vincolante solo previo consenso della direzione del venditore. In caso di negazione di tale consenso non sussisterà alcun obbligo di risarcimento. - 8.2 Il consenso è considerato approvato se entro cinque giorni (timbro postale) dalla firma non viene comunicato per iscritto la negazione del consenso.

10. Diritto applicabile e foro competente - 9.1 Si applica il diritto materiale svizzero, escludendo la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. - 9.2 Foro competente per tutte le controversie è la sede del venditore; in caso di contratto concluso con il consumatore si applica il regolamento di legge previsto per la competenza del foro.

11. Protezione dei dati - I dati personali e i dati del veicolo (ad esempio numero di identificazione del veicolo, dati tecnici del veicolo e dell'officina) vengono elaborati da noi o da terzi come AMAG Group AG e le relative società collegate, società collegate al produttore e/o partner/fornitori di servizi autorizzati da noi o dai summenzionati terzi, nella misura necessaria per l'adempimento del presente contratto o di obblighi legali nonché per il perseguimento di interessi legittimi. I dati vengono elaborati per finalità inerenti all'esecuzione del contratto, all'assistenza clienti, per richiami e misure tecniche, informazioni alla clientela, sondaggi clienti e la gestione di una piattaforma di assistenza centrale per le persone interessate e i clienti. Selezionando il riquadro sottostante, lei acconsente all'utilizzo dei suoi dati da parte nostra anche per finalità di marketing. La preghiamo di notare che il mancato rilascio del consenso sottostante non rappresenta una revoca di altri consensi da lei eventualmente già rilasciati in precedenza. I dati di contatto per la revoca e ulteriori disposizioni sulla protezione dei dati, applicate al presente contratto, sono disponibili presso il venditore, consultabili sul suo sito web e su www.amag.ch/Datenschutz.